(9

SUNTO DELLE RAGIONI

PEL

SIG. PRINCIPE DI TIRIOLO, E DUCA DI GIMIGLIANO, ED ALTRI SIGNORI CIGALA

NELLA SUPREMA CORTE DI GIUSTIZIA

Per l' udienza del giorno 8 marzo 1842.

Non è quistione se per lo contratto del 1589 la Mensa avesse diritto ad esigere canoni, o censi.

Non è quistione che per lo contratto del 1610 dai Caraffa passò alla casa Cigala l'obbligo di corrispondere il canone o censo.

Non è quistione = che quando anche fosse nullo il contratto del 1589 = la casa Cigala dovrebbe pagare il canone o censo fino a che non rilasciasse alla mensa i cespiti = che da lei ebbe Caraffa = cioè *i censi* = *le gabelle* = *la bagliva.*

Non potrebbe farsi quistione di tutto ciò = *rebus sic stantibus*, *et in eodem statu permanentibus:* = vale a dire ove la feudalità non fosse stata abolita = e con essa periti i cespiti suddetti.

La quistione attuale consiste nel vedere = se la perdita debba cadere ad esclusivo danno della casa Cigala = ovvero a danno comune di costei = e della Mensa.

La soluzione del problema dipende da tre ricerche:
1.° Che il contratto fù radicalmente nullo per difetto di regio assenso = e se questo possa essere supplito dal lungo elasso del tempo = o da equipollenti.
2.° Se quei cespiti furono dati a censo enfiteutico = ovvero riservativo.
3.° Se anche in questa seconda ipotesi la perdita totale dei cespiti, estingue il censo riservativo.

Digitized by Google

Avvertenze per non traviare dai termini della quistione.

Vanamente si dice, che la casa Cigala dovrebbe sempre pagare = dacchè ritenne nella compra fatta da Caraffa il prezzo corrispondente al canone.

Quest' argomento procederebbe = ove Cigala rivolgendosi contro Caraffa = volesse il *totum id quod interest* per i cespiti perduti. = Caraffa risponderebbe dover prestare tanto di meno per quanto corrispondeva al capitale del censo ritenuto dal compratore.

Non procede nei rapporti colla mensa: = perciocchè periti i cespiti = Su dei quali gravitava il censo = il compratore perde tutto l' utile dominio = ed il padron diretto il canone.

Valga ad esempio la compra di ogni fondo enfiteutico = cui l' acquirente dell' utile dominio detrae il capitale corrispondente al canone. Ma se il fondo perisca in tutto o in parte = il canone si estingue = o si riduce.

Bisogna dunque, versando sulle indicate ricerche, vedere se il danno debba tutto gravitare a carico di Cigala = o pure se è comune alla Mensa.

Osservazioni sulla prima ricerca.

1.° Non si dubita che sul contratto del 1589 non fù impartito regio assenso.

2.° Non può dubitarsi del pari, che il difetto di assenso in qualsivoglia maniera di alienazione di cosa feudale = renda il contratto radicalmente nullo = e che la nullità possa eccepirsi dai contraenti; e che l'assenso non si supplisca per lasso di tempo = per congettura = o per equipollenza.

3.° La G. C. ha detto = che l' assenso era neces-

sario per la Mensa non per Caraffa = o per Cigala. =. Egli è questo un errore gravissimo.

4.° Ha soggiunto che il lungo lasso di tempo lo faceva presumere : ed è questo un errore peggiore = Rescritto di Ferdinando IV de' 19 giugno 1769 - *Per qualunque corso di tempo non si presuma il regio assenso ne' corpi politici (1)* = Altro de' 30 giugno detto anno = *È massima fondamentale di essere il regio assenso una regalia che non possa mai presumersi (2)* = Altro de' 18 febbraio 1771 = *Il regio assenso è una regalia inalienabile la quale mai può presumersi , nè prescriversi (3)* = Altro del 1.° maggio 1773 = *Quando i regali assensi, e le regali concessioni non sono nella forma dovuta, e legittima non giova al possessore nè la centenaria, nè qualunque altro legittimo possesso (4)*. Tanto più insoffribile in quanto che la mensa impugnava il contratto di nullità per difetto di regio assenso : non si dà presunzione in opposizione al fatto contrario , provato , e confessato.

5.° La Mensa , convinta del doppio notato errore, si rifugia agli equipollenti : = ed è questo un terzo errore non meno grave dei precedenti ; poichè in fatto di assenso non si ammettono equipollenti. = Nè poi l'assenso sulla vendita fatta da Caraffa a Cigala nel 1610 può supplire l'assenso necessario sul contratto del 1589. Rescritto del medesimo Sovrano de' 10 febbraio 1772. = *Il Regio assenso, e tutto quello è regalia non si può supplire nè per tempo , nè per congettura , nè per equipollenza ; ma dee essere solenne , e nella forma speci-*

(1) *De Sariis, Codice delle leggi del Regno di Napoli lib 1. tit. XXI p. 205.*

(2) *De Sariis idem.*

(3) *De Sariis idem.*

(4) *De Sariis idem.*

Digitized by Google

fica, *e vedersi ocularmente*, *originale*, *e nudo* (1).

6.° Non vale, nè sussiste la riconoscenza che s' imputa al Fisco nel contratto del 1589 = Non vale = perchè l'assenso dev'essere in forma specifica = e deve vedersi *nel suo originale* ad occhio nudo = Dello rescritto de' 10 febbrajo 1772 = Non sussiste = perchè il Fisco doveva esigere adoa e quindenni dal possessore = e faceva le opportune riserve = appunto per lo difetto di regio assenso = già dedotto dalla Mensa.

7.° Non incresca ricordare le disposizioni del patrio diritto sul proposito, di già citate, ed altre che per brevità si tralasciano.

8.° Il contratto del 1589 = quale che egli si fosse, fù radicalmente nullo; e però il pericolo ed il commodo de' cespiti per qualsiasi titolo trasferito dalla Mensa a Caraffa, e da costui a Cigala = deve risentirsi per una conseguenza diretta e necessaria dalla Mensa.

9.° È quì si noti, che la G. C. assumendo in principio un errore di diritto, ha manomessa tutta questa discussione.

Osservazioni sulla seconda ricerca.

1.° Il contratto del 1589 ha tutti i connotati di un censo enfiteutico = ed elimina qualunque dubbiezza il patto, con cui si stabilisce che l' affrancazione poteva soltanto seguire per via di permutazione = cioè surrogando altri beni ai cespiti dati a censo: il che importa di non dipartirsi il dominio diretto dalla Mensa, e congiugnersi all' utile, presso il concessionario = Se non quando la prima ricevesse il dominio pieno di altri beni.

2.° L' affrancazione propria del censo riservativo, sarebbe stata quella dello sborso di un capitale ragguagliato ad una determinata ragione.

(1) *De Sariis Codice idem p. 206.*

3.° Qual censo enfiteutico fù qualificato dai razionali nelle loro relazioni, ad occasione della tassa dell' adoa e dei quindenni.

4.° Questa seconda tassa prova che il dominio diretto non si era dipartito dalla Mensa: altrimenti se il dominio pieno fosse passato in Caraffa, e poscia nella casa Cigala la mercè di un censo riservativo = Si faceva luogo ad adoa, e non a quindenni = che si pagavano sopra beni feudali appartenenti alla Chiesa.

5.° Prova, che qualunque potesse essere il contratto del 1589; atteso il difetto dell'assenso, la Mensa era reputata posseditrice feudale.

6.° Prova da ultimo che sia una fola la compravendita che immagina la Mensa; poichè se ciò fosse, il fisco non poteva pretendere quindenni = ma relevio alla morte di ciascuno dei Caraffa = o di Cigala = e che quando si potesse reputar vendita, il fisco la teneva in conto di non avvenuta, per difetto di regio assenso *in forma specifica*.

Aggiugnete che la Corte giudicatrice non solamente ha esclusa la qualità di contratto di vendita; = ma ha ritenuta quella di canone enfiteutico; e rifiutata l' altra di censo riservativo, che la Mensa voleva dichiarata col suo appello rigettato.

7.° Canone enfiteutico lo ha qualificato il demanio nel quadro del 1819.

8.° Canone enfiteutico la Mensa nel quadro del 1829, che forma il suo titolo.

9.° Canone enfiteutico il giudicato, poichè siccome si è detto, è stato rigettato l' appello della Mensa, con cui pretendeva si dichiarasse censo riservativo.

10.° Ora se canone enfiteutico per titolo = per osservanza = per definizione = per qualificazione costante = per natura ed essenza = ed in fine per giudicato; è sicura la conseguenza = che periti i cespiti

Digitized by Google

sù dei quali gravitava = la Mensa ha perduto il canone = ed i sig. Cigala la maggiore utilità che dai cespiti medesimi ritraevano.

Osservazioni sulla terza ricerca.

1.° Quando anche censo riservativo = le conseguenze sarebbero le stesse = massimamente quando è totalmente perita la cosa = per la concession della quale venne sostituita.

2.° Su di questo punto sono concordi la scuola, ed il foro = qui a proposito giova ricordare l'esempio recato nella memoria pag. 38, riportato dal Cardinal de Luca (1), identico alla specie = *Cum census dici non posset impositus super porta materiali quamvis ita in istrumento diceretur, tum quia illa materialiter considerata est res omnino infructifera, tum quia est in dominio, et de regalibus principis, sed super dicto officio custodis, quod ex concessione principis est in privato dominio saltem subalterno et de sui natura fructifero ob emolumenta illi annexa; seguitur exinde, quod ob cessata dicta emolumenta, fundus effectus fuerat incapax dicti census, idque non ex culpa et facto debitoris quo casu hic tenetur ad fructus loco damnorum, et interesse, SED FACTO PRINCIPIS, VEL SUPREMI MAGISTRATUS QUOD DE JURE INTER CASUS FORTUITOS ENUMERATUR.*

3.° Le dispute si facevano quando la perdita era parziale.

4.° La G. C. preoccupata dalla fallace idea = che sempre ed in ogni caso la perdita dovesse gravitare sopra i sig. Cigala = non ha esaminato un punto di fatto, se fosse totale, o parziale: che anzi l' ha ritenuta per totale: ed in ciò si è opposta al vero, poichè i censi

(1) *De censibus. discurs. 19 n. 2.*

Digitized by Google